

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1135-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**MEDICI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**COPPO**)

alla Presidenza il 10 novembre 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969

Presentata alla Presidenza il 9 gennaio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo europeo sul collocamento alla pari, stipulato a Strasburgo il 24 novembre 1969 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, presentato il 10 novembre 1972 alla Camera dei deputati col disegno di legge n. 1135 dai ministri degli affari esteri Medici e del lavoro e della previdenza sociale Coppo, era già stato presentato alla Presidenza nella seduta del 2 marzo 1971 dai ministri del Governo allora in carica, rispettivamente gli onorevoli Moro e Donat-Cattin.

La III Commissione esteri nella seduta del 27 maggio 1971, dopo favorevole relazione dell'onorevole Vedovato che sostituiva il relatore onorevole Orlandi, aveva approvato gli articoli del disegno di legge, dando mandato di predisporre favorevole relazione all'Assemblea.

La chiusura anticipata della legislatura ha impedito l'approvazione successiva del disegno di legge oggi in discussione.

L'Accordo è destinato a tutelare un settore del « lavoro » del tutto particolare: 1) perché

le parti interessate sono di differente nazionalità; 2) perché lo scambio di prestazioni è diverso dal rapporto di lavoro ordinario. Si tratta del collocamento di giovani (articolo 4: da 17 a 30 anni), per la stragrande maggioranza ragazze, che presenta elementi in comune sia con i lavoratori sia con gli studenti, in quanto danno prestazioni limitate nel tempo e nell'entità e ricevono in cambio alloggio, vitto, denaro per piccole spese e tempo libero per studiare, normalmente la lingua del paese ospitante.

Il fenomeno si è notevolmente ampliato, interessando tutte le nazioni, e come paese ospitante in modo particolare la Gran Bretagna, e obbligando il legislatore, per prevenire abusi, a tutelare moralmente, economicamente e socialmente questi lavoratori-studenti ospiti nelle famiglie alla pari.

Dopo la definizione del collocamento alla pari (articolo 2) e cioè lavoro per ospitalità e studio (conoscenze linguistiche, professionali e culturali), l'Accordo determina la durata della prestazione, da fissare con accordo scritto preferibilmente preventivo, in un anno rinnovabile una volta.

L'accordo tra le parti fissa diritti e doveri, come orari di lavoro (5 ore al massimo) e compensi in denaro, riposo settimanale e tipo di alloggio, e deve essere depositato nel paese ospitante presso l'autorità competente per garanzia e controllo.

L'articolo 10 è particolarmente importante perché stabilisce il tipo di prestazioni previdenziali garantite dalla famiglia ospitante e le modalità.

Gli Stati firmatari si impegnano ad applicare le disposizioni dell'Accordo, con il diritto di dichiarare non più di quattro precise riserve:

1) che sia applicato solo a persone di sesso femminile;

2) che il contratto tra le parti venga stabilito solo preventivamente e non anche dopo la prima settimana di convivenza;

3) che l'assicurazione previdenziale venga pagata metà per ciascuna dalle parti contraenti;

4) che sia differita la designazione dell'organismo di controllo e garanzia, stabilito dall'articolo 12, fino a quando non potrà adottare misure di ordine pratico per il funzionamento, impegnandosi in ogni caso, ad adottarle il più presto possibile.

Per queste riserve e per la disponibilità riconosciuta alle parti contraenti (articolo 1) nell'attuazione, l'Accordo è più assimilabile ad una raccomandazione che a una convenzione. L'articolato offre però numerosi riconoscimenti di diritti e doveri contenuti chiaramente nel contratto di collocamento, che consiste in uno scambio di lettere, poi depositato, come già detto, per la sua osservanza.

Per l'Italia è del più ampio interesse e la sua attuazione immediata garantirà molti giovani che espatriano per ragioni di studio nella forma oggetto della presente convenzione.

Occorre che il Governo italiano predisponga le modalità di attuazione e nello stesso tempo dia notizie sull'avvenuta operatività dell'accordo, in particolar modo per la Gran Bretagna, dove decine di migliaia di giovani italiani si susseguono nel collocamento alla pari, con un flusso ininterrotto e in espansione, per la Francia e la Germania.

Il relatore, per le suesposte considerazioni, per mandato della III Commissione affari esteri, invita l'Assemblea ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo, che rappresenta un passo risolutivo in un settore d'attività, sia pure a tempo limitato e con speciali modalità, finora escluso da qualsiasi contrattazione, auspicando l'immediato completamento degli strumenti d'attuazione e i più attenti e tempestivi emendamenti e innovazioni dopo la prima necessaria sperimentazione.

MARCHETTI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo stesso.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.